



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ZULIANI, MAIORINO, PUCCIARELLI, ACCOTO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CASTELLONE, COLTORTI, CORBETTA, CROATTI, DE VECCHIS, DELL’OLIO, DONNO, ENDRIZZI, FAGGI, FEDE, FERRARA, FERRERO, FLORIDIA, FREGOLENT, FUSCO, GALLICCHIO, GIANNUZZI, GRANATO, GUIDOLIN, IWOBI, LANNUTTI, LANZI, LUPO, MARIN, MARTI, MAUTONE, MONTANI, MORONESE, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, Marco PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PIARULLI, PILLON, PIROVANO, PIRRO, Giuseppe PISANI, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUGLIA, RICCARDI, RICCIARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMANO, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, TRENTACOSTE, TURCO, VALLARDI, VANIN e VESCOVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2019

Disposizioni in tema di obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e *stalking*

ONOREVOLI SENATORI. - Il « Telefono rosa » è un servizio nato nel 1988 con l'obiettivo di consentire alle donne che subiscono atti di violenza, soprattutto domestica, di far emergere tale fenomeno. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, grazie all'attività svolta da volontarie esperte nel servizio di assistenza.

Oltre all'ascolto e all'accoglienza, il servizio eroga consulenza legale gratuita, assistenza legale nei casi più gravi, consulenza psicologica ed altro ancora.

Dal 2012, è l'Associazione nazionale volontarie del telefono rosa - Onlus, avente sede a Roma, presso viale Giuseppe Mazzini, a gestire il numero anti violenza e *stalking* « 1522 », numero di pubblica utilità promosso dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nonostante l'impegno e la costanza, il servizio non è noto a tutti e sono molte le donne, vittime di violenza, che non conoscono il numero anti violenza e *stalking* e non sono quindi nelle condizioni di poterne usufruire.

Il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, prevede che tutte le amministrazioni pubbliche debbano esporre, in

modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e *stalking* « 1522 ». Parimenti, l'obbligo di esposizione si applica anche agli esercizi pubblici, ai locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica ed alle farmacie, secondo le modalità e le tempistiche definite da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro delegato alle pari opportunità e sentita la Conferenza unificata; decreto attraverso cui sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate e le modalità di esposizione.

L'articolo unico del presente disegno di legge prevede infine che la violazione dell'obbligo di esposizione comporti la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 200 a euro 500, nel caso degli esercizi pubblici, degli studi medico-pediatrici e delle farmacie, e consista in elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale nel caso delle pubbliche amministrazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e *stalking*, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, ove nominato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

3. Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello di cui al comma 1 del presente articolo con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 2.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500.

5. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce elemento di valuta-

zione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.